

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELLA CONSULTA PROVINCIALE PER LO SPORT**

Art. 1

(Oggetto del Regolamento)

1 - Il presente Regolamento è redatto ai sensi dell'art. 17 dello Statuto ed ha il compito di consentire alle rappresentanze degli Enti ed Associazioni che operano nel settore del mondo sportivo di proporre linee di intervento da attuarsi da parte della Provincia nel settore dello sport.

Art. 2

(Deliberazione del Regolamento)

1 - Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio Provinciale, in seduta pubblica, e con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora dopo due votazioni, da tenersi in distinte sedute, tale maggioranza non sia stata raggiunta, è sufficiente la maggioranza semplice.

Art. 3

(Modifica del Regolamento)

1 - Il Regolamento per la Consulta Provinciale per lo Sport è modificato dal Consiglio, su proposta di un terzo dei Consiglieri assegnati o della Giunta Provinciale e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2 - La modificazione o abrogazione totale del Regolamento può avvenire solo con la contemporanea approvazione del nuovo Regolamento.

3 - Tutte le proposte di modifica dovranno essere sottoposte al preventivo esame da parte della apposita Commissione Consiliare.

Art. 4

(Deposito e pubblicazione del Regolamento)

1 - Copia del Regolamento sarà depositata presso il Settore IX - Servizio Turismo, Sport, Tempo libero ed inviata al C.O.N.I. Comitato Provinciale di Rovigo, ai Comitati Provinciali delle Federazioni Sportive e degli Enti di promozione sportiva ed ai Comuni della provincia di Rovigo.

Art. 5
(Efficacia del Regolamento)

1 - I provvedimenti amministrativi degli organi provinciali non possono contenere disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente Regolamento.

2 - La prassi amministrativa ha efficacia solo quando è esplicitamente richiamata dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 6
(Interpretazione del Regolamento)

1 - Il Regolamento è interpretato secondo i criteri di interpretazione delle norme tenendo conto delle disposizioni dello Statuto Provinciale.

2 - L'interpretazione autentica di una norma del presente Regolamento, avviene mediante una nuova norma regolamentare, deliberata e pubblicata secondo la procedura stabilita per le modificazioni del Regolamento stesso.

Art. 7
(Integrazione del Regolamento)

1 - Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel Regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge, dello Statuto, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 8
(Composizione della Consulta Provinciale per lo Sport)

- 1 - La Consulta Provinciale per lo Sport è composta da:
- L'Assessore Provinciale allo sport con funzioni di Presidente;
 - il Presidente del Comitato Provinciale del C.O.N.I.;
 - 3 Presidenti e/o Delegati Provinciali delle Federazioni Sportive designati dal Consiglio Provinciale del C.O.N.I.;
 - il Fiduciario Provinciale della Federazione Italiana Sport Disabili;
 - il Delegato Provinciale della Federazione Medico Sportiva;
 - 3 Presidenti degli Enti di Promozione Sportiva;
 - 1 rappresentante del Provveditorato agli Studi;
 - 1 rappresentante del Consiglio Scolastico Provinciale;
 - 1 rappresentante per ciascuna delle Unità Locali Socio - Sanitarie (U.L.S.S.);

- l'Assessore allo Sport del Comune capoluogo;
- 2 Assessori Comunali allo Sport designati dall'A.N.C.I.;
- 1 rappresentante delle Forze Armate presenti nella provincia;
- 1 rappresentante dell'A..R.D.E.F. (Associazione Rodigina Docenti Educazione Fisica).

2 - La Consulta potrà essere integrata dagli Assessori provinciali nella cui sfera di competenza rientrano anche interventi collegati al settore sportivo.

3 - Le funzioni di Segretario della Consulta Provinciale per lo Sport saranno svolte da un dipendente della Provincia - Servizio Turismo, Sport, Tempo libero designato dal Capo Settore IX.

Art. 9

(Compiti della Consulta Provinciale per lo Sport)

1 - La Consulta per lo Sport deve costituire lo strumento istituzionale per un proficuo ed efficace dialogo fra l'Ente Provincia ed il mondo sportivo.

2 - La Consulta Provinciale per lo Sport esprime le istanze provenienti dalla realtà sportiva e propone all'Assessore Provinciale allo Sport il quadro delle finalità, delle priorità e delle modalità d'intervento a favore di tale realtà.

3 - In particolare ha il compito di:

- a) approfondire ed elaborare proposte per una più razionale fruizione degli impianti sportivi (palestre, piscine, percorsi attrezzati, piste ciclabili ecc.) esistenti da parte della più ampia fascia possibile di cittadini;
- b) proporre ed elaborare studi ed indagini per l'individuazione del sito di nuovi impianti sulla base di bacini di utenza, favorendo una presenza equilibrata degli stessi;
- c) programmare gli interventi individuando la priorità nei bacini d'utenza;
- d) determinare, stimolare e sostenere iniziative per la promozione dell'attività fisica e sportiva dei cittadini al fine di favorire migliori condizioni psicofisiche e per l'incremento dei rapporti sociali specialmente a favore dei giovani, degli anziani e del mondo scolastico;
- e) proporre e sollecitare iniziative di stimolo nei confronti delle varie entità (Governo, Regione, Associazioni ecc.) perché nella soluzione dei problemi di loro competenza siano create le condizioni per un più ampio sviluppo dell'attività fisica e sportiva di tutti i cittadini.

Art. 10
(Organi della Consulta Provinciale per lo Sport)

- 1 - Sono organi della Consulta Provinciale per lo Sport:
- l'Assemblea dei rappresentanti;
 - il Presidente;
 - le Commissioni di lavoro deliberate dall'Assemblea dei rappresentanti al fine di lavorare con snellezza ed incisività.

Art. 11
(Composizione dell'Assemblea dei rappresentanti)

1 - La Consulta Provinciale per lo Sport rimane in carica tanto quanto il Consiglio Provinciale.

2 - I rappresentanti di cui all'art. 8 restano in carica fino alla revoca del loro mandato da parte dell'Ente o Istituzione di appartenenza e della loro sostituzione con un nuovo rappresentante designato con le modalità indicate nel citato articolo.

3 - Gli Assessori Comunali indicati dall'A.N.C.I., di cui all'art. 8, cessati dalla loro carica amministrativa o per scadenza naturale o per revoca, devono essere automaticamente sostituiti in seno alla Consulta con i nuovi Assessori allo Sport degli stessi Comuni precedentemente individuati.

4 - La Consulta deve riunirsi periodicamente almeno due volte all'anno per programmare e coordinare le iniziative di carattere sportivo nel territorio provinciale.

5 - L'Assemblea dei rappresentanti, inoltre, dovrà essere convocata quando almeno 1/3 dei suoi membri ne faccia richiesta od ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Art. 12
(Presidente della Consulta Provinciale per lo Sport)

1 - Il Presidente della Consulta Provinciale per lo Sport è l'Assessore allo Sport della Provincia.

Art. 13
(Entrata in vigore)

1 - Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la seconda pubblicazione all'Albo Pretorio che sarà eseguita ad intervenuta esecutività.

MC/pm
DL Regolamento